

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE  
FINALIZZATA ALLA CONSULENZA AL PERSONALE DEL D.E.A. DELL'OSPEDALE  
SAN CAMILLO DE LELLIS, VOLTA ALLA COSTRUZIONE DEI PERCORSI  
ASSISTENZIALI IN PRONTO SOCCORSO**

**TRA**

*La ASL di Rieti*, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

**E**

*Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”*, C.F. e P. IVA 00557720109, con sede in Genova, Mura delle Cappuccine n. 14 (di seguito più brevemente indicato come “Ospedale Galliera” o “Ente Ospedaliero” nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, dott. Francesco Quaglia, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 24/11/2022;

in appresso collettivamente denominate altresì “Parti”

***PREMESSO CHE:***

- con nota prot. n. 47526 del 11/07/2023 la ASL di Rieti ha richiesto all’Ente Ospedaliero la disponibilità a stipulare una convenzione avente ad oggetto l’erogazione di alcune attività di consulenza a favore del personale del DEA dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, per la costruzione di percorsi assistenziali presso il pronto soccorso del predetto Ospedale;
- l’art. 117, c. 2, del vigente CCNL 19/12/2019 prevede per i dirigenti medici e veterinari la possibilità di effettuare, fuori orario di servizio, attività di consulenza presso altra azienda, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- con nota via mail, in data 13/07/2023 l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, ha accordato la propria disponibilità a rendere l’attività specialistica richiesta nella piena osservanza delle disposizioni in vigore in materia di incompatibilità;
- pertanto, la collaborazione in parola andrà a configurare un rapporto di collaborazione non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi autorizzabile ai sensi dell’art. 117, c. 2, del CCNL 19/12/2019, quale attività aziendale a pagamento.

Tutto ciò premesso, le Parti

*CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

**ART. 1**

***Premessa***

Le premesse e l'allegato A fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2**

***Tipologia di prestazioni***

L'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova si impegna a prestare – attraverso il proprio personale medico e compatibilmente con l'assolvimento delle attività istituzionali - attività di consulenza rivolta al personale medico della ASL Rieti operante presso il D.E.A. della predetta Azienda, ai fini della costruzione dei corretti percorsi assistenziali in Pronto Soccorso e medicina d'urgenza.

**ART. 3**

***Condizioni generali***

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, punto C del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, del vigente CCNL dell'Area Sanità e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D. Lgs n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero);

**ART. 4**

***Modalità di svolgimento delle attività***

L'attività oggetto di convenzione consiste nel fornire consulenze al personale medico della ASL Rieti operante presso il D.E.A. della predetta Azienda, ai fini della costruzione dei percorsi assistenziali in Pronto Soccorso.

Le prestazioni saranno eseguite presso l'Ospedale San Camillo De Lellis, secondo la programmazione definita tra le Parti, purché compatibile con l'attività istituzionale dell'Ente Ospedaliero.

In merito, la frequenza e / o la tempistica dell'attività anzidetta sarà concordata tra i rispettivi Direttori Sanitari delle Parti, sulla base di un piano riportante indicativamente numero e frequenza degli accessi presso l'Ospedale San Camillo De Lellis, da predisporre prima dell'avvio delle attività oggetto della convenzione.

## **ART. 5** **Compensi**

La ASL di Rieti, per le attività previste dal presente accordo e svolte presso l'Ospedale San Camillo De Lellis, si impegna a corrispondere direttamente all'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova":

- per l'attività di consulenza nella costruzione dei corretti percorsi assistenziali in Pronto Soccorso e medicina d'urgenza, un compenso orario di € 60,00 oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie);

- per l'attività di consulenza in affiancamento e supporto al personale dell'Ospedale San Camillo De Lellis, un compenso orario di € 100,00 oltre IRAP. La presente tariffa sarà inoltre assoggettata ad IVA del 22%.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che le spese di viaggio e di soggiorno saranno direttamente rimborsate da ASL Rieti a favore del personale dirigente medico dell'Ente ospedaliero impegnato nell'ambito della presente convenzione.

L'Ospedale Galliera, ai sensi dell'art. 117, c. 3, del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, tratterà il 5% oltre IRAP dai predetti importi, impegnandosi a liquidare la restante parte al prestatore, di norma alla prima scadenza utile per l'accredito sugli emolumenti mensili allo stesso spettanti in relazione alla propria attività istituzionale.

## **ART. 6** **Rendicontazione e pagamenti**

ASL Rieti, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna a condividere la rendicontazione degli accessi con la S.C. Macroarea Amministrativa agli indirizzi [alpi@galliera.it](mailto:alpi@galliera.it) e [protocollo@pec.galliera.it](mailto:protocollo@pec.galliera.it) e ad emettere il relativo ordine su piattaforma NSO per le prestazioni di cui alla presente convenzione.

A seguito della ricezione dell'ordine telematico obbligatorio, come da D.M. 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii., la S.C. Macroarea Amministrativa darà mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità dell'Ente Ospedaliero ad emettere relativa fattura.

ASL Rieti si impegna a pagare le fatture ricevute e verificate entro 30 giorni dalla data di registrazione a protocollo IVA.

ASL Rieti, ai sensi del combinato disposto i cui all'art. 1, c. 209 della L. 244/2007 e dell'art. 25 della D.L. 66/2014, accetterà esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrare secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non può dare diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato A al D.M. 55/2013.

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" IBAN IT43R0538701418000047071650

## **ART. 7**

### ***Trattamento dati personali***

Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In particolare, le stesse avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla convenzione.

Le Parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Nella gestione delle attività poste in essere presso la U.O.S. di Pronto Soccorso, OBI e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Rieti, i professionisti dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" secondo l'elenco che verrà trasmesso dall'Ente di appartenenza, saranno nominati da ASL Rieti quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2- *quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa. La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

## **ART. 8**

### ***Aspetti assicurativi***

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi e per rischio infortuni derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto presso l'Ospedale San Camillo De Lellis, per il personale dirigente

medico dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova impegnato nella presente convenzione.

Durante l'attività oggetto della presente convenzione, i sanitari sono da considerarsi a tutti gli effetti fuori orario di servizio da parte dell'Ente Ospedaliero.

## **ART. 9**

### ***Durata, recesso e risoluzione***

La presente convenzione ha durata di anni uno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. La stessa, pertanto, si considera scaduta ad ogni effetto alla data indicata, senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le Parti, mediante adozione di formale provvedimento.

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere in via anticipata da esercitarsi mediante PEC con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., tramite lettera raccomandata a/r o tramite pec, nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora l'altra Parte violi uno qualsiasi degli impegni assunti in forza del presente contratto. Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche alle modalità di esecuzione in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le Direzioni aziendali.

## **ART. 10**

### ***Controversie***

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che sarà competente il foro precostituito ai sensi di legge.

Le Parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.

## **ART. 11**

### ***Anticorruzione***

Nell'esecuzione della presente convenzione Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" e la Azienda Sanitaria Locale Rieti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e pertanto,

attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazione di conflitto di interesse.

In particolare, le Parti si impegnano, pena la risoluzione del presente Contratto, a rispettare e a far rispettare le disposizioni dei vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore che, con riferimento all'Ente Ospedaliero, è accessibile attraverso il seguente percorso:

<https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/1/codici-disciplinari-e-di-comportamento/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, e con riferimento ad ASL Rieti è accessibile attraverso il seguente percorso: ASL RIETI: Codici disciplinari e Codice di comportamento, nonché le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

## **ART. 12**

### ***Aspetti fiscali***

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

\*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, lì \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

E.O. "Ospedali Galliera di Genova"  
Il Direttore Generale  
dott. Francesco Quaglia

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE